

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

Decisione n. 10/TFN-SVE 2019/2020
Reg. Prot. 198/TFN-SVE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, composto da

Avv. Stanislao Chimenti – Presidente;
Avv. Marco Baliva – Vice Presidente (Relatore);
Avv. Flavia Tobia – Componente;
Avv. Marina Vajana – Componente;
Avv. Enrico Vitali – Componente;

ha pronunciato nella riunione fissata il 22 luglio 2019,
a seguito del Reclamo della società Gallipoli F. 1909 Srl SSD contro la società ASD Montefiore Gallipoli avverso la decisione della Commissione Premi (ric. n. 801 – premio di preparazione per il calciatore Faenza Alessio), pubblicata nel CU 10/E del 16.05.2019,
la seguente

DECISIONE

Con reclamo del 18.03.2019 la società ASD Montefiore Gallipoli adiva la Commissione Premi al fine di ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessio Faenza, tesserato per la prima volta quale "giovane dilettante" dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Con decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 10/E del 16 maggio 2019, la Commissione Premi, riconoscendo la Società ASD Montefiore Gallipoli quale unica società avente diritto al premio di preparazione disciplinato dall'art. 96 NOIF relativo all'atleta Alessio Faenza, condannava la Gallipoli F. 1909 Srl SSD al pagamento dell'importo totale di € 691,25, di cui € 553,00 a titolo di premio di preparazione in favore della Società ASD Montefiore Gallipoli ed € 138,25 a titolo di penale da corrispondersi in favore della FIGC.

Avverso la suddetta decisione, la Gallipoli F. 1909 Srl SSD ha proposto reclamo con atto comunicato in data 13 giugno 2019.

A sostegno del proprio reclamo, la Gallipoli F. 1909 Srl SSD osserva, in primo luogo, che la società reclamante e la ASD Montefiore Gallipoli avrebbero stipulato un protocollo d'intesa avente scadenza il 30.06.2020 finalizzato a disciplinare i rapporti di collaborazione tecnica tra i due enti.

In particolare, sostiene la società reclamante, in virtù di detto accordo la ASD Montefiore Gallipoli avrebbe sostanzialmente assunto la preparazione e la gestione di tutto il settore giovanile del Gallipoli Football 1909 Srl SSD ovvero dei calciatori tesserati con la medesima Gallipoli F. 1909 Srl SSD, senza "avere nulla a pretendere in quanto verrà considerato come contributo in favore del Gallipoli Football 1909 Srl", con contestuale riconoscimento "a fini compensativi" di altre utilità (rette mensili, utilizzo gratuito dell'impianto sportivo, spazi pubblicitari, premio di valorizzazione in caso di futuro trasferimento),

Rileva, quindi, la società reclamante che, in virtù di tale accordo, la ASD Montefiore Gallipoli avrebbe espressamente rinunciato al premio di preparazione di cui alla decisione impugnata.

In ogni caso, poi, osserva la Gallipoli F. 1909 Srl SSD che la decisione in esame risulterebbe errata in quanto, nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore sarebbe stato tesserato con status di "giovane dilettante" dapprima con la società ASD Racale (campionato di Promozione) e, successivamente, a far data dall'11 dicembre 2018, con la Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Stante quanto sopra, espone la società reclamante, ai sensi dell'art. 96 NOIF, la Gallipoli F. 1909 Srl SSD deve essere chiamata a corrispondere il premio detratto quanto dovuto dalla ASD Racale.

Ritualmente notiziata del reclamo, contro deduceva la ASD Montefiore Gallipoli, sostenendo che l'accordo richiamato dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD non sarebbe più efficace tra le parti a causa del reiterato grave inadempimento dello stesso da parte della medesima società reclamante e chiedendo, pertanto, la conferma dell'impugnata decisione.

Il reclamo veniva deciso all'udienza del 22 luglio 2019.

Il reclamo deve essere respinto in quanto infondato.

In primo luogo, infatti, in merito al protocollo di intesa richiamato dalla società reclamante, si osserva come, contrariamente a quanto sostenuto dalla Gallipoli F. 1909 Srl SSD, detto accordo abbia valore esclusivamente inter partes e non possa essere considerato quale valida liberatoria /rinuncia al premio di preparazione ex art. 96 NOIF.

Si osserva, infatti, che ai sensi del suddetto art. 96 NOIF, "l'intervenuta transazione tra le parti dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale. Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante".

Stante quanto sopra, si sottolinea che al protocollo d'intesa in esame non sia stato apposto il visto di autenticità del Comitato competente presso il quale si sarebbe dovuto depositare l'originale e, pertanto, in assenza di detto requisito, in ogni caso il suddetto accordo non potrà essere preso in considerazione da questo Tribunale quale rinuncia al premio di preparazione.

In secondo luogo, poi, si osserva che, come indicato dalla società reclamante, nella stagione sportiva 2018/2019 il calciatore sia stato tesserato con status di "giovane dilettante" dapprima con la società ASD Racale (campionato di Promozione) e, successivamente, a far data dall'11 dicembre 2018, con la Gallipoli F. 1909 Srl SSD.

Ciò posto, si sottolinea che la Commissione Premi, così come richiesto dalla società reclamante nonché come previsto dall'art. 96 NOIF ("Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l'importo del premio dovuto dalla precedente società"), nella determinazione del premio ha già correttamente detratto l'importo dovuto dalla ASD Racale.

Pertanto la decisione della Commissione Premi è corretta e non deve essere riformata.

Il Tribunale, inoltre, in relazione al contenuto del descritto protocollo di intesa intercorso tra la ASD Montefiore Gallipoli e la Gallipoli F. 1909 Srl SSD in violazione della normativa di cui all'art. 96 NOIF, ai sensi dell'art. 1bis e dell'art. 30, comma 36 vecchio CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza della stessa.

Tutto quanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla società Gallipoli F. 1909 Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Visto l'art. 30, comma 36 vecchio CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone addebitarsi la tassa.

IL RELATORE
F.to Avv. Marco Baliva

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Stanislao Chimenti

Depositato in Roma, in data 1 ottobre 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Avv. Salvatore Floriddia